



COMUNE DI BOLTIERE

Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE N. 25 DEL 30-06-2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TA.RI. ANNO 2021
PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE AUTORITA'
443/2019/R/RIF E SS.MM.II E RELATIVE TARIFFE**

Il Consiglio Comunale, regolarmente convocato, si è riunito in data trenta giugno duemilaventuno, alle ore 00:00, nella sede comunale, in Sessione di Prima convocazione - Seduta .

Presiede la seduta il SINDACO, OSVALDO PALAZZINI.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA GRAVALLESE IMMACOLATA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Dato atto che a inizio seduta, a seguito di appello nominale da parte del SEGRETARIO COMUNALE, è stato verificato il numero legale dei Consiglieri.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

PALAZZINI OSVALDO	Presente	MORA SAVINA	Presente
CAVALLERI RENATO	Presente	PENTASUGLIA MARTINA	Presente
BEGNARDI CINZIA	Presente	PREMARINI FLAVIO	Assente
LOCATELLI FABRIZIO	Presente	TESTA ITALO MAURIZIO	Presente
FERRI CLAUDIO	Presente	FORLANI ARMIDA	Presente
FRANCOTTI SABRINA	Presente	RECCHIA DANIELE	Presente
LENA MASSIMO	Presente		

Presenti n. 12 - Assenti n. 1

Accertato il numero legale degli intervenuti, il Presidente invita alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Illustra il Consigliere Lena che rimanda al recepimento delle indicazioni dell'ARERA e alla collaborazione della Servizi Comunali S.p.A. per la redazione del piano, che ha tenuto conto dei dati del primo semestre. Il sistema delle tariffe è frustrante per i cittadini, cui si è deciso di dare più fiducia. Le precedenti tariffe erano squilibrate sulle attività produttive alle quali oggi viene data la possibilità di smaltire in proprio e che quindi vanno invogliate ad utilizzare i servizi comunali.

Il Sindaco ricorda che il Comune di Boltiere ha vinto nel 2020 il premio "Comune riciclone" risultato ottenuto pur non vessando le famiglie.

Il Consigliere Testa chiede chiarimenti sulla determinazione dei costi fissi delle utenze domestiche e delle ragioni per le quali sono diversi dai costi delle attività produttive. Il Sindaco riferisce che le modalità di determinazione delle tariffe sono complesse.

Il Consigliere Lena aggiunge che i costi fissi sono calcolati con parametri diversi dai costi variabili. I costi dello svuotamento sono limitati, i costi maggiori sono quelli della raccolta.

Il Consigliere Testa riferisce delle valutazioni riportate dai cittadini circa la gestione della Servizi Comunali S.p.A.: non tutti i cittadini sono soddisfatti.

Il Sindaco riferisce della scadenza dell'affidamento del servizio e che si stanno valutando altre alternative nella gestione sul cui affidamento pesa anche il tema della gestione di una società partecipata. Si ha notizia di ricorsi al TAR generati da affidamenti alla società, sui quali può riferire il Consigliere Forlani, che fa parte del comitato di controllo.

Il Consigliere Forlani distingue tra Consiglio di Amministrazione quale centro decisionale della società e comitato di controllo che non partecipa della vita della società. Il Consigliere Forlani indica dei refusi a pag. 4 del Piano e chiede se le modifiche delle tariffe nascono da puntuali valutazioni.

Il Consigliere Lena ritiene che l'abbandono dei rifiuti deriva dalla volontà di togliere i cestini dalle strade. A fronte dell'esperienza degli ultimi anni è stata fatta una scelta che non è impositiva ma che si fonda sulla maggior fiducia data ai cittadini nel corretto conferimento.

Il Sindaco ritiene che le posizioni sul tema siano diverse e tale diversità è emersa in tutte le situazioni in cui è stata approvata la tariffa; si tratta di una visione politica diversa.

Il Consigliere Recchia replica che è stata solo fatta una domanda e chiede le ragioni per le quali non si sono volute agevolare le famiglie disagiate come ha chiesto il Consigliere Forlani.

Il Consigliere Lena ritiene il tema non pertinente.

Il Consigliere Forlani replica che è stata assicurata una scontistica alle utenze non domestiche.

Il Sindaco reputa la richiesta pertinente ma evidenzia che le agevolazioni per le situazioni di disagio sono da ricondurre a contributi e sovvenzioni. Tali misure di sostegno sono proposte e valutate dai servizi sociali.

Il Consigliere Testa evidenzia che il costo del servizio sulle tariffe domestiche non è significativo; riferisce di una incidenza di € 4 al mese. È invece rilevante la qualità del servizio.

Il Consigliere Forlani conclude con la dichiarazione di voto contrario (allegata).

Il Consigliere Testa annuncia invece voto a favore perchè le tariffe per le famiglie sono diminuite essendo aumentata la possibilità di conferimento; invita a migliorare la qualità del servizio nell'attenzione alla procedura di affidamento.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”;
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi” (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti”;
- l’“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”, dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

DATO ATTO che in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

VISTI anche:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021 (DECRETO SOSTEGNI), come convertito in legge ha fissato al 30 giugno 2021 il termine l'approvazione del Piano Economico e Finanziario della TARI nonché delle relative tariffe per l'anno 2021;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 08.09.2014, integralmente modificato con deliberazione n. 6 del 15.04.2016 e ss.mm.ii., coerente con le indicazioni del nuovo metodo MTR di ARERA;

DATO ATTO che il Piano Finanziario 2021 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Boltiere e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione trasmessa in data 10.05.2021 prot. n. 4536, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif;

VISTA l'allegata validazione del piano finanziario sottoscritta in data 16.06.2021, con determinazione R.G. n. 154/2021, dal Responsabile del Servizio Tecnico;

DATO ATTO che:

- restano ferme le prerogative già attribuite dalla Legge 147/2013 agli Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie: il comma 660 introduce un'eccezione alla necessità di copertura integrale dei costi del servizio rifiuti, con la possibilità per il Comune di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste dalla normativa ed elencate nel comma 659, prevedendo che, trattandosi di "riduzioni atipiche", cioè non previste per legge, la "copertura" del minor gettito derivante dalla approvazione delle medesime non sia posta a carico della generalità dei contribuenti/utenti del servizio di gestione dei rifiuti, con conseguente incremento del tributo richiesto alle utenze non interessate dalle riduzioni, ma possa essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e debba essere assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- per la particolare natura di tali riduzioni, non sia necessario procedere ad una modifica del Regolamento Comunale vigente, ma le stesse debbano confluire nella Deliberazione di determinazione delle tariffe;
- l'art. 6 del DL n. 73 del 25 maggio 2021 (DECRETO SOSTEGNI BIS) definisce i criteri per l'attribuzione ai Comuni di un contributo finalizzato alla concessione di riduzioni della TARI alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;
- con apposito decreto del Ministero dell'Economia e degli Interni, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città, verrà stabilita la dotazione da attribuire a ciascun Comune entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis;
- non risulta ancora stato pubblicato il D.M. di cui al punto precedente ma è necessario provvedere in questa sede alla quantificazione delle riduzioni da applicare alle categorie economiche di cui trattasi;
- i criteri di riparto del contributo sono definiti dalla norma: "in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche" per il 2020, di cui al DM "Certificazione" (Tabella 1 allegata al DM MEF-RGS, n. 59033 del 01.04.2021, identica a quella già pubblicata il 03.11.2020 nella versione originaria del DM Certificazione);
- IFEL _ Fondazione ANCI, sul proprio sito, ha pubblicato una stima dell'assegnazione degli importi per ciascun comune che, seppur "necessariamente ufficiosi, nelle more del decreto ministeriale, sono tuttavia affidabili" da cui risulta che al Comune di Boltiere verrebbe garantito un "contributo agevolazione 2021 a utenze non domestiche (art. 6 D.L. Sostegni-bis)" pari ad € 37.721,00;

RITENUTO pertanto opportuno, in considerazione della tipologia di utenze presenti sul territorio comunale, estendere la riduzione del 36,77% della quota variabile della tariffa utilizzata ai fini del calcolo del tributo delle utenze non domestiche a tutte le attività che durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, con esclusione di quelle in alcun modo interessate da provvedimenti governativi o regionali di sospensione e riconducibili alle utenze alle quali sono applicate le seguenti categorie previste dal DPR 27 aprile 1999 n. 158:

ELENCO DELLE CATEGORIE DPR 158/99 ESCLUSE DALLA RIDUZIONE	
Categoria	Descrizione categoria
2.14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
2.25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
2.26	Plurilicenze alimentari e/o miste
2.27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
2.28	Ipermercati di generi misti

DETERMINATO pertanto in complessivi € 37.718,87 il minor gettito derivante dall'applicazione della citata riduzione e ritenuto di finanziare lo stesso, come previsto dal comma 660 della

Legge 147/2013, con quota parte delle risorse trasferite dallo Stato ex art. 6, comma 3, del Decreto Legge 25.05.2021, n. 73 per € 37.718,87;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011, il quale dispone che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. (Omissis ...)";

DATO ATTO che come da nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, protocollo n. 4033/2014 del 28/02/2014, l'inserimento degli atti nel portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento degli obblighi precedentemente citati;

RICHIAMATO infine il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020 per la determinazione del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, quantificato nella misura del 5,00% (invariato rispetto alle annualità precedenti), nonché relativo alle modalità di riversamento dello stesso alla Provincia di appartenenza dell'Ente;

RITENUTO pertanto di dover modificare e posticipare, rispetto a quanto previsto da regolamento comunale, al 16.09.2021, solo per l'anno 2021, la scadenza per il pagamento dalla prima rata TARI, al fine di inviare i relativi avvisi di pagamento in tempo utile ai soggetti passivi;

ATTESA la propria competenza in termini di approvazione del piano finanziario TARI ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ACQUISITO altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, agli atti con protocollo n. 5923 del 22.06.2021;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con la seguente votazione: voti favorevoli 10, voti contrari 2 (Forlani, Recchia), astenuti 0;

DELIBERA

1. per le motivazioni in premessa, di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2021, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2021 come da allegato al presente atto;
3. di posticipare al 16.09.2021 la scadenza per il pagamento dalla prima rata TARI, al fine di inviare in tempo utile per gli avvisi di pagamento ai soggetti passivi;
4. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, dal 1 gennaio 2021;
5. di trasmettere mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore e dal

Sindaco del Comune di Boltiere predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;

6. Di dichiarare, con successiva distinta votazione – voto favorevoli n. 11, voti contrari n. 0, astenuti n. 1 (Testa), il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di dare attuazione agli adempimenti successivi relativi alla trasmissione ad ARERA.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
OSVALDO PALAZZINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.